



COMUNE DI CASOLA VALSENI
Provincia di Ravenna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 10 del 27/03/2018

OGGETTO: TASI 2018 - ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2018

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventisette** del mese di **marzo** alle ore **18:30**, nella sala consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio Comunale.

Risultano presenti i signori Consiglieri:

ISEPPI NICOLA	Presente
UNIBOSI MARCO	Presente
CAROLI GRAZIANO	Presente
ALBONETTI RICCARDO	Presente
ROSSI DANIELA	Presente
GENTILINI FILIPPO	Assente
MALAVOLTI STEFANIA	Assente
BARTOLI MARINA	Presente
CASADIO ORIANO	Presente
VIOLONE AMEDEO	Presente
MONTANARI MICHELE	Presente

PRESENTI N. 9

ASSENTI N. 2

E' presente l'Assessore Esterno NATI MAURIZIO.

Il SEGRETARIO PUPILLO MARCELLO assiste alla seduta .

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ISEPPI NICOLA – nella sua qualità di SINDACO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri: //



COMUNE DI CASOLA VALSENIO

Provincia di Ravenna

OGGETTO: TASI 2018 - ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2018

Il PRESIDENTE sottopone per l'approvazione quanto segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) come modificata dalla Legge 11.12.2016 n. 232 e dalla Legge 27.12.2017 n. 205 ed in particolare l'art. 1:

- comma 26, ai sensi del quale *"... Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 ..."*;
- comma 28, ai sensi del quale *"... Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015. Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016. Per l'anno 2018 i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017...."*

Richiamato l'art. 1 delle Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ed in particolare:

- il comma 639, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ai sensi del quale "... È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore ...";
- il comma 669, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. b) della 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale "... Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. ...";
- il comma 672 ai sensi del quale "... In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna ...";
- il comma 675 ai sensi del quale "... La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ...";
- il comma 676 ai sensi del quale "... L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997', può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento ...";
- il comma 677, così come modificato dall'art. 1 comma 679 della Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) ai sensi del quale "... Il comune (...) può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile Per il 2014 e per il 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011. ...";

- il comma 678, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. c) della 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale "... Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento ...";
- il comma 681, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. d) della 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale "... Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare ...";
- il comma 682 ai sensi del quale "... Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina, per quanto riguarda la TASI:
 1. la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 2. l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta ...";
- il comma 683 ai sensi del quale, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione "... Il consiglio comunale deve approvare (...) le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili ...";
- il comma 703 ai sensi del quale "... L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU ...";

Richiamati altresì,

- l'art. 1, comma 3, del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge n. 68/2014, a mente del quale "...Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni...";
- l'art. 9 – bis del Decreto Legge n. 47/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 80/2014 che da un lato, al comma 1, ha integrato l'art. 13, comma 2, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, disponendo che "... A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi

Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. ...", mentre dall'altro, al successivo comma 2, ha statuito che "... Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi ...";

Dato atto che le risorse provenienti dalla TASI, stimate per effetto delle aliquote e detrazioni di cui al presente atto, pari ad € 82.000,00, garantiscono la copertura del 94,44% dei costi complessivi dei seguenti servizi indivisibili, pari ad € 86.821,72 così come desunti dal Bilancio di Previsione 2018/2020 in corso di approvazione:

SERVIZIO	COSTO €
Illuminazione pubblica	86.821,72

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *"... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...";*

Visto il D.M. 29.11.2017 che ha fissato al 28.02.2018 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020 per gli enti locali, termine ulteriormente differito al 31 marzo 2018 dal Decreto 9 Febbraio 2018;

Considerato che quanto recepito relativamente alle modifiche normative intervenute per l'applicazione della TASI per l'anno 2016 sono confermate anche per il 2018, con particolare riferimento a:

- sospensione degli aumenti di tributi e addizionali;
- esclusione dal presupposto impositivo dell'abitazione principale;
- definizione puntuale dell'aliquota per i c.d. beni merce;

Richiamato il vigente Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI);

Vista la Convenzione Rep. URF n. 389 del 23.12.2016 con la quale è stata conferita la gestione delle entrate tributarie a far data dal 01.01.2017 all'Unione della Romagna Faentina;

Visto il Decreto del Presidente dell'Unione della Romagna Faentina n. 24 del 28.12.2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Settore Finanziario dell'URF per l'anno 2018 alla D.ssa Cristina Randi e di designazione dei sostituti in caso di assenza o di impedimento del dirigente incaricato;

Visto il Decreto del Sindaco del Comune di Casola Valsenio n. 1 del 02.01.2018 relativo all'attribuzione degli incarichi per l'anno 2018 ai Dirigenti dell'Unione della Romagna Faentina in relazione alle funzioni conferite;

Visto il parere del Revisore dei Conti come da verbale agli atti del Settore Finanziario;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49

e 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

UDITA l'esposizione dell'Assessore Unibosi;

Con la seguente votazione, espressa nelle forme di legge:

PRESENTI N. 9 - VOTANTI N. 9

FAVOREVOLI N. 6

CONTRARI N. 3 (Casadio, Violone, Montanari)

ASTENUTI N. //

delibera

1. di confermare, per le motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano, in conformità alla previsione di cui all'art. 1, commi 26 e 28 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), come modificata dalla L. n. 232 del 11.12.2016 e dalla Legge 27.12.2017 n. 205 l'applicazione della maggiorazione TASI nella stessa misura percentuale applicata per il 2015, il 2016 e il 2017, nonché di confermare le aliquote nelle misure di seguito indicate:
 - a) 3,0 per mille
per l'abitazione principale, e relative pertinenze ammesse, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, richiamandosi per la definizione l'art. 13, comma 2, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, ivi comprese le unità immobiliari assimilate per legge o regolamento IMU all'abitazione principale;
 - b) 2,4 per mille
per le unità immobiliari iscritte in catasto nelle categorie A/10, B, C/1, C/3, C/4, C/5 e D, diverse dai fabbricati strumentali all'agricoltura di cui all'art. 1, comma 678, della Legge di Stabilità 2014;
 - c) 2,4 per mille
per le unità immobiliari iscritte in catasto nella categorie C/2, C/6, C/7, diverse dai fabbricati strumentali all'agricoltura di cui all'art. 1, comma 678, della Legge di Stabilità 2014 e non qualificabili come pertinenze di un'abitazione;
 - d) 2,4 per mille
per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, sino a che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, iscritti in catasto nelle categorie A/10, B, C/1, C/3, C/4, C/5, D;
 - e) 2,4 per mille
per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, sino a che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, iscritti in catasto nella categorie C/2, C/6 e C/7 e non qualificabili come pertinenze di un'abitazione;
 - f) Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui alle lett. a), b), c) d) e e) del punto 1;
2. di confermare, ai sensi del comma 682 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, con riferimento al tributo dovuto per le abitazioni principali di cui al punto 1) lettera a) le seguenti detrazioni d'imposta:

- una detrazione variabile in funzione della rendita catastale della sola unità abitativa e nei limiti di cui alla tabella che segue:

Importo rendita catastale dell'unità abitativa	Detrazione €
Rendita <= 280,00	125,00
281,00<= Rendita <= 300,00	100,00
300,01<= Rendita <= 400,00	75,00
400,01<= Rendita <= 500,00	50,00
500,01<= Rendita <= 600,00	25,00
Rendita >=600,01	0

- una ulteriore detrazione pari a € 40,00 (quaranta/00) per ogni figlio di età inferiore a 19 anni fiscalmente a carico del soggetto passivo TASI, residente e dimorante nell'abitazione;
3. di confermare che, nell'ipotesi di cui all'art. 1, comma 681, della più volte richiamata Legge n. 147/2013 la TASI è dovuta dall'occupante nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta per le unità immobiliari, mentre la restante parte è a carico del possessore;
 4. di dare atto che le aliquote e detrazioni come sopra determinate comportano, un gettito stimato pari ad € 82.000,00 e garantiscono la copertura del 94,44% dei costi complessivi dei seguenti servizi indivisibili, pari ad € 86.821,72 così come desunti dal Bilancio di Previsione 2018/2020 in corso di approvazione:

SERVIZIO	COSTO €
Illuminazione pubblica	86.821,72

5. di dare quindi atto che le aliquote TASI, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) hanno effetto dal 1° gennaio 2017;
6. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011;

delibera

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267 del 18/08/2000, per l'urgenza a provvedere, con la seguente votazione, espressa nelle forme di legge:

PRESENTI N. 9 - VOTANTI N. 9
 FAVOREVOLI N. 6
 CONTRARI N. 3 (Casadio, Violone, Montanari)
 ASTENUTI N. //



COMUNE DI CASOLA VALSEPIO
Provincia di Ravenna

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Deliberazione n. 10 del 27/03/2018

IL SINDACO
ISEPPI NICOLA

IL SEGRETARIO
PUPILLO MARCELLO



COMUNE DI CASOLA VALSENIO

Provincia di Ravenna

VISTO DEL FUNZIONARIO

Proposta n. 2018 / 64
del SERVIZIO ASSOCIATO TRIBUTI

OGGETTO: OGGETTO: TASI 2018 - ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2018

Il Responsabile del Servizio

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;
- attestata, con l'apposizione del visto di regolarità, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario e economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;
- preso atto di quanto previsto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
appone il visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto.

Lì, 23/02/2018

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO COMPETENTE
CAPRI CINZIA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASOLA VALSENI
Provincia di Ravenna

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Proposta n. 2018 / 64
del SERVIZIO ASSOCIATO TRIBUTI

OGGETTO: OGGETTO: TASI 2018 - ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2018

Il Dirigente del Settore

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;
- attestata, con l'apposizione del parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013; per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 26/02/2018

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DELEGATO
RANDI CRISTINA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASOLA VALSENIO
Provincia di Ravenna

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Proposta n. 2018 / 64
del SERVIZIO ASSOCIATO TRIBUTI

OGGETTO: OGGETTO: TASI 2018 - ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2018

Il Responsabile del Servizio economico-finanziario

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;

- attestata, con la sottoscrizione del presente parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

- vista la delega disposta dal Dirigente del Settore Finanziario dell'Unione con determina n. 122/2018 del 31/1/2018;

- per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerato:

che l'atto è dotato di copertura finanziaria;

che l'atto non necessita di copertura finanziaria in quanto non comporta assunzione di spesa o diminuzione di entrata;

che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere *FAVOREVOLE* in ordine alla regolarità contabile.

Lì, 05/03/2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
/IL RESPONSABILE DELEGATO
BALDASSARRI DONATA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASOLA VALSENI

Provincia di Ravenna

Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 27/03/2018

Oggetto: TASI 2018 - ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2018

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 30/03/2018.

Li, 30/03/2018

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BIAGI RAFFAELLA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASOLA VALSENI

Provincia di Ravenna

Certificato di esecutività

Deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 27/03/2018

SERVIZIO ASSOCIATO TRIBUTI

Oggetto: TASI 2018 - ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2018

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo Comune.

Li, 09/04/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
PUPILLO MARCELLO
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs, n. 82/2005 e s.m.i.)